

Roma,

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Webinar Inail (DCRA)-Sportello Amianto Nazionale

Tutela per l'esposizione all'amianto: benefici previdenziali e prestazioni economiche

MALLAMACI LEONARDI
DCRA INAIL

Roma,

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Webinar Inail-Sportello amianto nazionale

TUTELA PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

LA TUTELA INAIL PER L'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

L'Inail svolge un ruolo centrale nel riconoscimento e nella gestione di benefici economici a favore delle vittime di patologie correlate all'esposizione all'amianto.

Tra gli interventi gestiti rientrano:

- l'erogazione di **prestazioni economiche connesse al riconoscimento di una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto** (rendita diretta e a superstiti riconosciute nell'ambito della ordinaria gestione assicurativa);
- il riconoscimento e l'erogazione di prestazioni economiche erogate a carico del Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma o loro superstiti/eredi, anche nel caso di esposizione «non professionale»

L'Inail svolge inoltre l'attività di accertamento e di certificazione dei periodi di esposizione dei lavoratori all'amianto ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali (argomento che sarà trattato dalla collega Leonardi)

FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

Il Fondo per le vittime dell'amianto è stato istituito dalla **legge finanziaria per il 2008** (articolo 1, commi da 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed è gestito dall'Inail con contabilità autonoma e separata.

La normativa originariamente prevedeva un finanziamento misto con risorse provenienti:

- per **tre quarti dal bilancio dello Stato**;
- per **un quarto da un'addizionale sui premi a carico delle imprese** individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto: la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 189, legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha sospeso per un triennio l'addizionale; la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 358, legge 30 dicembre 2020, n. 178) l'ha soppressa definitivamente.

IL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO

Le prestazioni attualmente previste ed erogate dall'Inail sono due:

- la **prestazione aggiuntiva alla rendita** (diretta e a superstiti) alla quale concorra una **patologia asbesto-correlata**;
- la **prestazione *una tantum* per mesotelioma «non professionale»** (esposizione familiare o ambientale)

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA (DIRETTA E A SUPERSTITI) (esposizione professionale)

La norma che ha disciplinato l'organizzazione e il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito con la finanziaria del 2007, nonché le modalità di erogazione della prestazione è il **decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011**, noto come **Regolamento**, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed **entrato in vigore il 13 aprile 2011**.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA (DIRETTA E A SUPERSTITI) (esposizione professionale)

I beneficiari della prestazione aggiuntiva sono:

- i titolari di **rendita diretta** ai quali sia stata o sia riconosciuta, dall'Inail e dal soppresso Ipsema, **una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto** la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime Testo Unico Infortuni" e al 16% in "regime danno biologico")
- i titolari di **rendita a superstiti** individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico Infortuni (coniuge e figli; in mancanza ascendenti, fratelli sorelle) qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA (DIRETTA E A SUPERSTITI) (esposizione professionale)

CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Il beneficio si configura come una **prestazione aggiuntiva** proporzionata alla rendita in godimento ed è **erogato d'ufficio dall'Inail**.

Non deve essere presentata alcuna istanza, essendo sufficiente l'accertamento da parte dell'Inail dei relativi presupposti.

Il principale presupposto è, come accennato, il riconoscimento di una rendita.

Il beneficio si applica ai ratei erogati a partire dal 1° gennaio 2008

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA (DIRETTA E A SUPERSTITI) (esposizione professionale)

CALCOLO DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE

(PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021)

Il meccanismo inizialmente previsto per la determinazione della prestazione aggiuntiva era molto complesso e prevedeva una serie di adempimenti che si concludevano con la emanazione di un **decreto interministeriale** (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo) che ne stabiliva la misura complessiva per i singoli anni.

La prestazione era **rapportata alle disponibilità finanziarie** dell'anno ed erogata in **due acconti ed un conguaglio**.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA ALLA RENDITA (DIRETTA E A SUPERSTITI) (esposizione professionale)

Le legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 356 a 359, legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2021:

- la **stabilizzazione** della prestazione *una tantum*;
- la previsione della **misura percentuale fissa del 15%** della rendita in godimento (salvo eventuali modifiche normative);
- **l'erogazione mensile, unitamente al rateo di rendita in godimento** (semplificazione delle modalità di erogazione, non più previste in acconti e saldi come previsto originariamente)

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

BENEFICIARI

La prestazione era stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2015-2017, poi prorogata anche al triennio 2018-2020, fino alla stabilizzazione prevista dalla legge di bilancio per il 2021.

La prestazione spetta a tutti i soggetti che, **indipendentemente dalla loro cittadinanza**, risultino affetti da **mesotelioma** contratto o per **esposizione familiare** a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o **per esposizione ambientale** avvenuta sul territorio nazionale.

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

L'importo della prestazione è stato fissato **inizialmente in misura pari a 5.600 euro.**

Nel febbraio 2020 (articolo-11 quinquies legge 28 febbraio 2020, n. 8) l'importo è stato elevato, per l'anno 2020, a **10.000,00 euro** e per le prestazioni erogate negli anni passati è stata prevista la possibilità di chiedere una integrazione fino al raggiungimento della misura di 10.000,00 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la legge di bilancio 2021 ha fissato l'importo in misura pari a 10.000 euro.

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEI MALATI (1/4)

Per accedere alla prestazione il malato di mesotelioma deve **presentare o trasmettere istanza** alla Sede locale Inail competente per domicilio.

L'istanza deve essere presentata/trasmessa **entro 3 anni dalla data di accertamento della malattia, a pena di decadenza.**

L'istanza può essere presentata direttamente alla Sede o essere trasmessa con **raccomandata A/R o posta elettronica certificata** (ai fini del computo del termine di decadenza, vale la data della spedizione).

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEI MALATI (2/4)

L'istanza deve essere redatta su **apposita modulistica Inail** (Mod. 190), nella quale l'avente diritto «**autocertifica**» (dichiarazione sostitutiva)

- i propri dati anagrafici
- i periodi di residenza in Italia
- gli elementi comprovanti l'esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEI MALATI (3/4)

L'istanza deve essere **corredata della documentazione sanitaria** attestante che il soggetto è **affetto da mesotelioma** e contenere l'**indicazione dell'epoca della prima diagnosi**

Tale indicazione è indispensabile non solo ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all'amianto con l'insorgenza della patologia, ma oggi anche per individuare **il termine iniziale per il calcolo del termine di decadenza.**

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEI MALATI (4/4)

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un **Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale**, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).

Può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si possa desumere la diagnosi di mesotelioma e l'epoca della prima diagnosi.

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEGLI EREDI (1/3)

In caso di decesso del malato, l'istanza deve essere **presentata o trasmessa alla Sede locale Inail competente per domicilio del *de cuius*, da uno solo degli eredi munito di apposita delega autenticata** rilasciata da tutti gli altri eredi (delega esente da bollo, ma da allegare alla domanda).

Anche per gli eredi, la legge di bilancio 2021 indica quale termine per la presentazione/trasmissione dell'istanza il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia, a pena di decadenza.

L'istanza deve essere redatta sull'**apposita modulistica Inail (Mod. 190E)** ed essere **corredata da idonea documentazione.**

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEGLI EREDI (2/3)

L'istanza deve essere **corredata della documentazione sanitaria** attestante che il *de cuius* era **affetto da mesotelioma** e contenere l'**indicazione dell'epoca della prima diagnosi**.

Tale indicazione è indispensabile non solo ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione - familiare o ambientale - all'amianto con l'insorgenza della patologia, ma oggi anche per individuare **il termine iniziale per il calcolo del termine di decadenza**.

È richiesta anche la presentazione della scheda Istat.

PRESTAZIONE UNA TANTUM PER MESOTELIOMA NON PROFESSIONALE (esposizione familiare o ambientale)

ACCESSO ALLA PRESTAZIONE DA PARTE DEGLI EREDI (3/3)

La **documentazione sanitaria** deve essere rilasciata da un **Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale**, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircs).

Può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si possa desumere la diagnosi di mesotelioma e l'epoca della prima diagnosi.